

Spett.le
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di
energia
Unità Efficienza nel consumo
Piazza Cavour, 5
20121 Milano

e-mail: protocollo@pec.arera.it

Roma, 1° dicembre 2020
Prot. Acea SpA 5699/2020

Oggetto: osservazioni al documento di consultazione 445/2020/r/eel - meccanismo per il riconoscimento dell'eventuale mancato incasso delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema - orientamenti finali

Osservazioni generali

Si riportano nel seguito le osservazioni e le proposte del gruppo Acea al DCO 445/2020/r/eel (di seguito anche "DCO") con cui l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente illustra i propri orientamenti finalizzati a definire il meccanismo volto a riconoscere un'adeguata compensazione agli utenti del trasporto dell'eventuale mancato incasso delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema.

Si apprezza in primo luogo la proposta di codesta Autorità di prevedere la possibilità di partecipare a un meccanismo di tipo semplificato. In tale ottica si vuole portare all'attenzione l'introduzione di alcuni correttivi volti a promuovere ulteriormente il bilanciamento tra le esigenze di semplicità, auspicata in modo ancora più marcato lato operatori, e le esigenze dell'azione regolatoria di incentivare costantemente gli operatori verso un efficace ed efficiente recupero del credito, anche allo scopo di minimizzare gli impatti sul sistema.

A tali fini si ritiene che la riduzione del totale dell'ammontare degli oneri generali (versati ma non incassati) trovi una migliore correlazione con le azioni di semplificazione nell'accesso al meccanismo piuttosto che con il livello ("relativo") di efficienza nella gestione degli incassi. Ove i benefici della semplificazione vengano meno, viceversa, ben potrebbe ammettersi un recupero dell'interno valore degli oneri che sono stati anticipati dai venditori per conto dei clienti finali.

Osservazioni puntuali

Q1. Si condivide che sia l'utente del trasporto a partecipare al Meccanismo? Se no, indicare le ragioni in base alle quali la partecipazione al Meccanismo debba essere estesa anche alle controparti commerciali?

Q2. Si ritengono condivisibili le condizioni di accesso al Meccanismo degli OGdS non riscossi dai clienti finali?

R1. Si ritiene opportuno che in caso di partecipazione di controparti commerciali, non titolari di contratto di trasporto, siano esse stesse a guidare la presentazione dell'istanza al meccanismo in oggetto. Difatti consentire la partecipazione diretta delle controparti commerciali permetterebbe non solo uno snellimento dell'intero processo, ma anche una più corretta responsabilizzazione delle stesse circa la tutela dei propri interessi.

In caso contrario si ritiene necessario che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, concernendo informazioni di cui solo quest'ultime sono a diretta conoscenza, non possa essere presentata dal solo UdT, ma anche (e soprattutto) dalle medesime controparti commerciali. Ove così non fosse si richiederebbe agli UdT di assumere la responsabilità, anche di natura penale, verso dichiarazioni rese da terzi.

Sarebbe pertanto opportuno, in analogia a quanto indicato nel DCO 52/2018/R/EEL all'articolo 3.9, che la dichiarazione di veridicità e correttezza degli importi dichiarati dall'UdT, come percepiti dalla controparte commerciale, sia verificata tramite la ricezione di una equivalente dichiarazione sostitutiva emessa da parte della medesima controparte commerciale che attesti anche il rispetto delle condizioni disposte dal meccanismo. Si suggerisce pertanto di integrare in tal senso il punto 4.2 lett. d) del presente DCO.

R2. In merito alla previsione di cui al punto 3.8 del DCO, secondo cui il contratto di trasporto con l'impresa distributrice, in relazione al quale si richiede il riconoscimento dei crediti non riscossi per OGdS, non risulti essere stato risolto al momento della presentazione dell'istanza, si chiede conferma del fatto che si faccia riferimento al solo caso di risoluzione per inadempimento contrattuale e che siano pertanto escluse altre cause di scioglimento del contratto. Nel caso in cui, infatti, il contratto sia stato sciolto perché, a titolo esemplificativo, l'UdT non fornisce più alcun punto sulla rete di tale distributore, non si vedono ragioni per cui il relativo credito non riscosso non debba essere ammesso al meccanismo.

Q3. Si considera correttamente individuato l'ammontare riconosciuto agli utenti del trasporto per OGdS già versati alle imprese distributrici? Analogamente si ritengono correttamente individuati gli OGdS Non Riscossi e gli OGdS Rinunciati in ambito di accorti transattivi o di cessione del credito ammessi al Meccanismo?

Q4. Si ritiene condivisibile che l'ammontare riconosciuto consideri gli ammontari già oggetto di recupero nel complesso dei contratti di fornitura a clienti finali (recupero implicito) mediante la determinazione del pricing? Se sì, si ritiene condivisibile la metodologia per l'individuazione di tale componente?

Q5. Per la corretta imputazione degli OGdS Recuperabili nel pricing si ritiene condivisibile che questa avvenga per i soli clienti finali adempimenti individuando una metodologia univoca per la contabilizzazione della media dei clienti finali serviti/morosi?

Q6. Si ritiene condivisibile la distinta valorizzazione della variabile rec.Pricing in base alla tipologia di clienti finali in Bassa Tensione? Si ritiene condivisibile la distinta valorizzazione della variabile rec.Pricing in base alla tensione di alimentazione dei punti prelievo diversa dalla Bassa Tensione? Motivare la risposta

Q7. Si ritiene correttamente individuato il coefficiente del livello di efficienza dell'utente del trasporto?

R3. In primo luogo si rileva che il **periodo di riferimento** dei crediti scaduti da ammettere al meccanismo debba comprendere l'intero 2016, considerando pertanto, anche in ottica semplificativa, le bollette emesse a partire da detta data. Il criterio dell'emissione è, infatti, utilizzato con più frequenza rispetto alla vista su scadenza e quindi anche maggiormente confrontabile; la decorrenza dal 1° gennaio 2016 è suggerita in analogia a quanto previsto anche lato distributori (all'art. 1.1 della delibera 50/2018/R/eel) ed inoltre si ritrova anche nel dettaglio della formula al 3.1.1 con riferimento agli oneri recuperabili nel pricing.

Nel dettaglio:

- con riferimento **agli oneri non riscossi** si rileva che in merito ai casi di volture e disattivazioni è opinione di Acea che i crediti ammessi al meccanismo debbano riguardare l'intero fatturato insoluto, rimuovendo il vincolo del riconoscimento dei soli ultimi 4/5 mesi di fornitura. Occorre tener presente che, oltre a costituire un elemento di complessità non irrilevante, i tempi effettivi per ottenere la cessazione di una fornitura risultano ben più ampi degli ultimi 4/5 mesi di fornitura indicati. Infatti, le azioni minime di recupero del credito su forniture attive e disalimentabili previste dal TIMOE fanno variare il tempo minimo per l'esecuzione della sospensione di circa 35-37 giorni, ovvero per l'interruzione della fornitura di almeno ulteriori 80 giorni, a cui vanno sommati il periodo di servizio erogato e fatturato, (un mese o un bimestre), i tempi di ricezione dei dati di consumo validati, i tempi tecnici di fatturazione, il tempo minimo intercorrente tra l'emissione della fattura e la scadenza, oltre al tempo minimo di attesa del riscontro del pagamento prima dell'avvio delle azioni di sollecito e messa in mora. Più in generale va anche considerato che l'intervento di sospensione potrebbe essere eseguito ben oltre i tempi previsti da ARERA o anche, nei casi più estremi, non avvenire mai. Parimenti, vi sono situazioni in cui il credito di una singola fattura non può consentire l'avvio delle procedure di sospensione perché al di sotto della soglia minima ed è quindi necessario attendere l'emissione di ulteriori fatture, incrementando ulteriormente il periodo di morosità. Alla luce di tutto ciò si ritiene che anche l'operatore più efficiente difficilmente possa abbattere le suddette tempistiche.
- con riferimento **all'ipotesi in cui l'ammontare di insoluto assuma valore negativo** si chiede un chiarimento circa la previsione di cui all'art. 3.12 secondo la quale, in tale eventualità, l'utente non sarà tenuto al versamento di alcuna partita "per la prima sessione del Meccanismo". La precisazione dell'ultima frase potrebbe lasciar intendere che la previsione sia applicabile esclusivamente alla prima sessione, il che non appare in linea con la volontarietà del meccanismo. Oltre a ciò preme rilevare che un meccanismo che riconosca agli utenti del trasporto un valore prossimo allo zero, o addirittura negativo, si porrebbe in palese contrasto con la *ratio* della giurisprudenza amministrativa.
- con riferimento agli **switching** si chiede conferma che siano inclusi nel meccanismo gli oneri afferenti al delta tra totale insoluto e indennizzi Cmor percepiti nel lasso temporale di riferimento. Ciò in quanto il meccanismo del Cmor, come noto, non permette in ogni caso di recuperare il totale del credito insoluto maturato nei confronti di un cliente.
- con riferimento agli **oneri rinunciati** si rappresenta che la ripartizione delle quote ammesse al meccanismo, oltre ad introdurre un elemento di elevata complessità, non tiene conto del contesto in cui le "rinunce" sono avvenute, né del fatto che le stesse siano guidate da ragioni contingenti aventi carattere economico-finanziario. Non sono pertanto idonee a rispecchiare un reale livello di efficienza nell'incasso. Si chiede quindi di eliminare tale previsione o, perlomeno, di semplificarla assimilandola al meccanismo previsto per i distributori nella delibera 50/2018/R/eel, ovvero per gli esercenti la salvaguardia. In tali fattispecie gli importi rinunciati sono ammessi al 100% qualora l'importo incassato dalla medesima impresa sia almeno pari al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione. Per ragioni analoghe non si condivide l'introduzione della condizione introdotta con riferimento alle società cessionarie, le quali dovrebbero essere state individuate con modalità che garantiscano la cessione efficiente del credito; oltre ad essere retroattiva, tale condizione non appare fondata su criteri oggettivi e non tiene conto delle diverse tipologie di credito che possono essere oggetto di cessione.

R4. Come già rappresentato durante i lavori del tavolo tecnico tramite la voce delle associazioni di categoria, in linea di principio si ritiene che le politiche di prezzo siano influenzate da una moltitudine di variabili talmente eterogenea che difficilmente si possa giustificare l'applicazione generalizzata dell'assunzione circa l'esistenza di un c.d. "recupero implicito" fino alla data del 31 gennaio 2017.

Ciò fermo preme evidenziare che, ad ogni modo, il principio secondo cui i soggetti obbligati a corrispondere gli oneri generali afferenti al sistema elettrico sono i clienti finali e non i venditori era noto, a livello di giurisprudenza, fin dalla primissima sentenza del Consiglio di Stato del 2016 (sentenza n° 2182 del 24 maggio 2016) che ha portato all'annullamento, nei limiti di cui in motivazione, della delibera 612/2013/R/eel; delibera che ha dato seguito alle attività necessarie ai fini della definizione del contratto tipo per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica prevedendo al contempo che le imprese distributrici avessero titolo a

richiedere agli utenti del servizio di trasporto opportune garanzie a copertura di tutti gli obblighi derivanti dalla stipula del contratto di trasporto, compresi gli oneri. E' quindi ragionevole ritenere che, in linea con quanto prospettato da codesta Autorità, già a partire dalla pubblicazione di tale sentenza l'asserita variabile afferente al recupero della morosità sugli oneri non abbia avuto più alcun rilievo nell'ambito delle politiche di pricing.

R5 – R6. Fermo restando quanto sopra esposto, si richiede un chiarimento in merito alle assunzioni sottese alla metodologia utilizzata per la valorizzazione dei range della componente rec.Pricing che appaiono estremamente impattanti.

R7. Si rappresenta innanzitutto come un criterio in cui il livello di efficienza sia calcolato in relazione agli altri partecipanti al meccanismo risulti una novità nella regolazione dei mercati retail in cui relativamente alle performance sugli incassi sono sempre stati considerati più opportunamente parametri differenti, quale ad esempio la territorialità di riferimento del singolo operatore. Inoltre tale criterio non sembra trovare alcuna corrispondenza all'interno della giurisprudenza amministrativa che ha dato avvio alla consultazione in esame. Difatti non ve n'è traccia nella corrispondente delibera adottata lato distributori.

Si rappresenta inoltre come il coefficiente del livello di efficienza sembrerebbe una componente ignota ex ante ai partecipanti al meccanismo (in quanto calcolata ex post dall'Autorità solo dopo aver ricevuto tutte le singole istanze) rendendo incerta la quantificazione del reintegro spettante; tale incertezza risulta anche corroborata dal fatto che tale parametro non è calcolato sul totale delle performance di tutti gli operatori (come previsto nel calcolo dell'unpaid medio usato ai fini della PCV), ma in relazione ai soli operatori partecipanti al meccanismo stesso.

Da ultimo si osserva come la formula sembrerebbe prevedere il recupero del 100% solo laddove le performance siano superiori alla media, sottendendo performance eccessivamente sfidanti da parte dei partecipanti. Si suggerisce pertanto che, fermo restando quanto detto nelle osservazioni generali e in risposta agli spunti 10 e 11, il recupero totale sia consentito già per un livello di efficienza pari al livello medio, distinguendo, come detto, in funzione delle distinte aree geografiche.

Q8. Si ritengono correttamente individuate le modalità e le tempistiche per la presentazione dell'istanza di partecipazione?

Q9. Si ritiene correttamente individuata la documentazione accessoria all'istanza di partecipazione e necessaria a comprovare quanto dichiarato?

R8. Si ritiene che le tempistiche previste per il regime semplificato siano troppo stringenti in relazione alle verifiche richieste ai fini della presentazione dell'istanza. Si ritiene quindi più opportuno la posticipazione di tale meccanismo uniformandone le tempistiche a quelle previste nel regime ordinario per la prima sessione.

R9. Come già rappresentato in sede di risposta al DCO 52/2018/R/EEL, non si condivide che l'istanza di partecipazione al meccanismo sia accompagnata dalla relazione del revisore legale rispetto al TIUC, in quanto il TIUC prevede l'esposizione dei soli crediti, senza il dettaglio degli oneri generali di sistema, né tantomeno di quelli non riscossi; si ritiene, invece, che, anche in analogia con altri meccanismi di reintegrazione (es.: morosità, prelievi fraudolenti, salvaguardia), la relazione del revisore legale debba essere svolta rispetto al bilancio d'esercizio.

Q10. Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la prima sessione del meccanismo?

Q11. Si condivide per la prima sessione la previsione di un regime semplificato che consente un più rapido recupero degli ammontari oggetto del meccanismo?

Analogamente, si ritengono correttamente individuati gli ammontari riconosciuti in tale regime?

R10 – R11. Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene opportuno che il meccanismo venga articolato nel seguente modo.

Nella prima sessione si dovrebbe prevedere la presentazione dell'istanza nel mese di maggio, rimanendo il termine del 28 febbraio per le sessioni successive. Dovrebbe trattarsi di un meccanismo che consenta la presentazione di un'istanza semplificata, che, in luogo dei requisiti di cui ai punti 3.1.3 - 3.1.5, sia accompagnata dall'attestazione di aver messo in atto azioni di gestione e di recupero del credito ulteriori rispetto alla sola procedura di sospensione del punto di prelievo moroso, corredata da una dettagliata descrizione delle medesime, come peraltro avviene in altri analoghi meccanismi di reintegro già previsti da codesta Autorità. Tale partecipazione, così semplificata, ben potrebbe giustificare che il reintegro dell'ammontare dovuto avvenga in misura inferiore al 100% (ma superiore al 70% che si ritiene comunque un valore eccessivamente penalizzante), ferma restando la possibilità di recuperare il 100% a valle della presentazione, nella sessione successiva, dei dettagli puntuali secondo le regole proposte per il regime ordinario presentato in consultazione.

Infine si esprimono perplessità in merito alla previsione di cui al punto 4.1.1, secondo la quale nella prima sessione del meccanismo sarà liquidata nel 2021 solo una quota pari al 70% degli ammontari riconosciuti, mentre il saldo sarà successivamente liquidato nel corso del 2022. Si ritiene infatti opportuno portare all'attenzione di codesta Autorità l'impatto finanziario, non irrilevante, che ha coinvolto i venditori sotto tale aspetto, ricordando come gli importi oggetto del presente DCO siano già stati versati da parte dei venditori per diversi anni.

Responsabile Regulatory

